



Provincia di Lecco

N° 1902 di reg.

CONVENZIONE RELATIVA AL CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI DI STAZIONE UNICA APPALTANTE (S.U.A.) AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DELL'ART. 13 DELLA LEGGE 13.08.2010, N. 136, DELL'ART. 37 DEL D. LGS. 18.04.2016, N. 50 e s.m.i. =====

T R A

La **Provincia di Lecco** (C.F. 92013170136 e P.I. 02193970130) nella persona del Presidente *pro tempore*, dott. Flavio Polano, nato a Lecco, il 25.10.1955, domiciliato per la carica presso la sede provinciale, Piazza Lega Lombarda n. 4. =====

E

Il **Comune di Casatenovo** (P.I: 00631280138) nella persona del Sindaco *pro tempore*, signor *Filippo Galbiati*, nato a Lecco il 18/10/1974, domiciliato per la carica presso la sede legale sita a Casatenovo, in Piazza Repubblica n° 7.==

*** **

Nell'anno **duemiladiciotto**, il giorno **tedici** del mese di **giugno (13/06/2018)** nella sede della Provincia di Lecco, sita in Lecco, Piazza Lega Lombarda n. 4.=====

PREMESSO

- che l'art. 37 del D. Lgs. 18.04.2016, n. 50 e s.m.i. (di seguito, per brevità, Codice dei Contratti) stabilisce, al comma 4, che se la stazione appaltante è un comune non capoluogo, fermo restando il disposto del

comma 1 e del primo periodo del comma 2 del medesimo articolo, procede all'acquisizione di forniture, servizi e lavori ricorrendo ad una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati, o mediante unioni di comuni costituite e qualificate ovvero ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 56/2014; =====

- che l'art.37 comma 6 del Codice dei Contratti stabilisce, altresì, che "fermo restando quanto previsto dai commi da 1 a 5, le stazioni appaltanti possono acquisire lavori, forniture o servizi mediante l'impiego di una centrale di committenza qualificata";=====

- che l'art.15 della legge n.241 del 7 agosto 1990 prevede la possibilità che "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune";=====

- che l'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136 ha previsto l'istituzione, in ambito regionale, di una o più Stazioni Uniche Appaltanti (SUA) ai sensi del Codice dei Contratti, al fine di assicurare la trasparenza, la regolarità e l'economicità della gestione dei contratti pubblici e di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose, rinviando a successivi Decreto il compito di individuare e definire le modalità di attuazione;=====

- che il D.P.C.M. 30.06.2011 ha determinato gli enti, gli organismi e le società che possono aderire alla SUA, disciplinando le attività e i servizi svolti dalle stesse e definendo gli elementi essenziali che devono essere inseriti nelle Convenzioni da stipulare tra Ente aderente e SUA;=====

- che la Provincia di Lecco, ravvisata l'opportunità di promuovere l'esercizio associato della funzione di stazione appaltante al fine di aumentare

l'efficacia e l'efficienza delle attività di realizzazione dei lavori e di approvvigionamento dei beni e servizi, oltre che di consentire un'azione più efficace di monitoraggio, controllo e prevenzione rispetto a possibili interferenze criminali, ha istituito presso la propria sede di Lecco una Stazione Unica Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 della Legge 13.08.2010, n. 136, secondo le indicazioni e le finalità individuate dal citato D.P.C.M.;=====

- che la Provincia di Lecco ha potuto svolgere, ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs.163 /2006, ora trasfuso nell'art. 37, comma 4 del Codice dei Contratti, e può del pari continuare a svolgere le funzioni di Stazione Unica Appaltante, secondo le indicazioni e con le modalità previste dal D.P.C.M. 30.06.2011 per gli enti che facciano richiesta di adesione;=====
- che ai sensi dell'art. 36 - comma 1 - del Codice degli appalti per quanto attiene i Comuni, gli stessi possono procedere direttamente e in via autonoma ad appaltare gare fino a € 40.000 per forniture e servizi e fino a € 150.000 per lavori mentre per gli appalti di importo superiore - fatto salvo quanto prevede l'art. 37 comma 2 - devono obbligatoriamente ricorrere ad una forma di aggregazione;=====
- che, in caso di inosservanza dell'obbligo di gestione aggregata è, peraltro, previsto che l'Autorità Nazionale Anti Corruzione non rilasci ai Comuni non capoluogo di provincia il Codice identificativo di gara (CIG), in tal modo, impedendo agli stessi la possibilità di bandire o avviare singole procedure autonome per l'acquisizione di lavori, forniture e servizi;=====
- che, l'obbligo di gestione centralizzata da parte dei Comuni non capoluogo può dunque essere assolto assegnando alle Province le funzioni di Stazione Unica Appaltante, ai sensi dell'art. 37 del Codice dei contratti;===

- che la convezione è aperta all'adesione di altri Comuni e di altri Enti aderenti che intendano gestire in forma associata le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni. In tal caso l'Ente che richieda di aderire alla convenzione ne approva il testo integrale senza modifiche o condizioni, mediante conforme deliberazione consiliare; =====
- che **il Comune di Casatenovo**, ha manifestato la propria adesione alla SUA Lecco, assumendo tale intenzione secondo le modalità prescritte dal rispettivo ordinamento (Deliberazione del Consiglio Comunale n. 20 del 23/05/2018).=====

TUTTO CIÒ PREMESSO,

LE PARTI STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.=====

Art. 2 - Oggetto della convenzione

1. La presente convenzione regola, così come previsto dall'art. 4, comma 1, del DPCM 30/06/2011, i rapporti tra la Stazione Unica Appaltante costituita presso la Provincia di Lecco (di seguito, per brevità, SUA Lecco), che opera ai sensi del combinato disposto dell'art. 37 del Codice dei Contratti, dell'art. 13 della Legge n. 136/2010, e gli Enti Aderenti.=====

2. La SUA Lecco non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente aderente stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare

riguardo:=====

a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici;===

b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;=====

c) ai riferimenti fiscali;=====

d) ai riferimenti dell'Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell'Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA).=====

3. Nell'esercizio delle funzioni la SUA Lecco svolge le proprie attività per l'acquisizione di lavori, servizi e beni nel pieno rispetto dei principi dell'ordinamento comunitario e dei principi definiti dal D. Lgs. n. 50/2016, anche al fine di favorire l'accesso delle piccole e medie imprese.=====

4. I singoli Comuni/Enti aderenti sono ad ogni effetto stazioni appaltanti e mantengono tale definizione, con i conseguenti obblighi di iscrizione e comunicativi all'Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) ferme restando le indicazioni degli artt.37 e 38 del Codice dei contratti.=====

5. Restano escluse dalla presente convenzione tutte le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni di importo inferiore a € 40.000 per tutti i Comuni/ Enti aderenti, che possono essere gestite ai sensi dell'art. 36, comma 2 lett. a) del Codice dei Contratti.=====

6. Restano, altresì, escluse, compatibilmente con la programmazione della SUA, le acquisizioni di lavori di importo inferiore a € 150.000, per i Comuni aventi popolazione pari o superiore a 10.000 abitanti. =====

7. In casi particolari, previamente concordati con la SUA e compatibilmente con la programmazione della SUA stessa, potrà, comunque, essere richiesto

l'espletamento delle procedure di cui ai precedenti paragrafi 5 e 6. La SUA.Lecco, al fine di facilitare l'attività degli Enti aderenti nell'individuazione dei soggetti da invitare alle procedure negoziate, mette loro a disposizione il proprio Elenco Aperto di Operatori Economici.=====

Art. 3 – Funzioni, attività e servizi svolti dalla SUA Provincia di Lecco

1.La presente convenzione si applica alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni disciplinate, anche in parte, dal Codice dei Contratti o comunque da esso ricondotte alla gestione in base ai principi dell'ordinamento comunitario.=====

2. Risultano comprese nell'ambito di applicazione della presente convenzione le procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni riconducibili alle Istituzioni costituite dai Comuni in base agli articoli 114 e 115 del D. Lgs. n. 267/2000.=====

3. La presente convenzione **non** si applica - per cui la disciplina rimane ad esclusivo carico dell'Ente:=====

a) al conferimento di incarichi professionali e consulenze intesi come contratti di prestazione d'opera affidati in base a quanto previsto dall'art. 7, commi 6 e seguenti del D. Lgs. n. 165/2001, nonché in base alle disposizioni regolamentari dei singoli enti disciplinanti le collaborazioni autonome;=====

b) alle procedure di erogazione di contributi o di altri benefici economici poste in essere dai singoli Enti aderenti in base all'art. 12 della Legge n. 241/1990 ed ai relativi regolamenti di definizione dei criteri; a tal fine si considerano come erogazioni di contributi i provvedimenti che rispettino le condizioni individuate dall'Agenzia delle Entrate con la Circolare n. 34/E del 21.11.2013.==

4. La SUA Lecco cura la gestione della procedura di gara e, in particolare,

svolge le seguenti attività e servizi:=====

a) individua la procedura di gara per la scelta del contraente, valutando, se del caso, l'adozione di procedure dinamiche di acquisizione e/o la sottoscrizione di accordi quadro a vantaggio di più Comuni/Enti Aderenti;=====

b) definisce il criterio di aggiudicazione;=====

c) definisce, d'intesa con il singolo Comune/Ente aderente, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione dell'offerta e i relativi pesi ponderali nonché, laddove necessario eventuali varianti e migliorie;=====

d) redige ed approva gli atti di gara, ivi incluso il bando di gara o la lettera di invito, il disciplinare di gara e tutta la modulistica necessaria;=====

e) individua autonomamente gli operatori economici da invitare alle procedure negoziate, nel rispetto delle linee guida ANAC e dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, rotazione;

f) cura gli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, ivi compresi gli obblighi di pubblicità – i cui oneri sono a carico del Comune/dell'Ente aderente - e di comunicazione legale previsti in materia di affidamento dei contratti pubblici e la verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa;=====

g) nomina la commissione giudicatrice, in caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; =====

h) per quanto attiene la valutazione dell'anomalia dell'offerta:=====

- quando opera l'esclusione automatica, procede autonomamente la SUA nel

rispetto del disposto dell'art. 97, comma 2 del D.lgs. 50/2016;=====

- nei casi in cui corra l'obbligo di procedere alla valutazione dell'anomalia dell'offerta, la SUA provvede a richiedere le giustificazioni agli operatori economici, i quali dovranno trasmettere le relative risposte al RUP del Comune/dell'Ente aderente, per il procedimento di valutazione della congruità della stessa, preordinato al provvedimento di aggiudicazione; =====

i) verifica nei confronti dei primi due operatori economici in graduatoria, in ordine al possesso dei requisiti di capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, nonché dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale in base a quanto previsto dal Codice dei contratti; =====

j) adotta la determinazione 'proposta di aggiudicazione', una volta espletati i controlli di cui al precedente punto i) fatta salva la verifica di anomalia in capo al RUP del Comune/dell'Ente aderente, ovvero provvede a segnalare tempestivamente al medesimo RUP l'esito negativo della procedura di gara;=

k) stabilisce se costituirsi in giudizio, nel caso di ricorso avverso l'attività della SUA;=====

l) cura, anche di propria iniziativa, ogni ulteriore attività utile per il perseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, comma 2 del DPCM 30.06.2011;=====

m) trasmette al Comune/all'Ente aderente le informazioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a) del DPCM 30.06.2011;=====

n) promuove l'aggiornamento costante delle procedure e del personale degli Enti Aderenti coinvolti, a vario titolo, nelle varie fasi di acquisto di beni, servizi e lavori, sia attraverso la formazione e la collaborazione con i soggetti coinvolti, sia attraverso la predisposizione di note e circolari esplicative degli

aggiornamenti in atto, al fine di garantire una sempre maggiore efficienza del procedimento di approvvisionamento e limitare le ipotesi di conflittualità tra operatori e S.A.;=====

5. La SUA Lecco organizza la propria attività accordando carattere prioritario alle procedure di affidamento per le quali ricorrano ragioni di urgenza, desunte anche dalle informazioni ricevute dal Comune/dall'Ente Aderente nel rispetto di quanto stabilito dal Codice dei contratti. In ogni caso, la SUA Lecco si obbliga, entro gg. 30 (trenta giorni) dalla ricezione degli atti di cui al successivo art. 4, comma 2, lett. a), b), c), d) ed e) ovvero dalla ricezione delle integrazioni richieste ad attivare la procedura di gara. La SUA Lecco si impegna a verificare la completezza degli atti ricevuti dai Comune/dagli Enti Aderenti entro il termine massimo di 10 gg. (giorni dieci) dalla ricezione degli stessi eventualmente richiedendo integrazioni anche con riferimento alla check list allegata alla presente convenzione.=====

6. Completate le procedure finalizzate alla 'proposta di aggiudicazione', la SUA Lecco rimette il fascicolo relativo alla singola procedura di gara al Comune/all'Ente Aderente, trattenendone copia, ai fini dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione a carico del Comune/dell'Ente Aderente. =

7. Nello svolgimento di tutte le attività di cui al presente articolo, la SUA Lecco potrà chiedere chiarimenti, integrazioni ed approfondimenti al Comune/all'Ente Aderente.=====

Art. 4 – Attività di competenza del Comune/dell'Ente aderente

1.L'adesione alla presente convenzione non costituisce delega di funzioni, ma attribuisce esclusivamente alla SUA Lecco, quale organo straordinario, lo svolgimento delle attività relative al procedimento di selezione del terzo

contraente.=====

2. Restano di competenza del singolo Comune/Ente Aderente: =====

a) la nomina del RUP (Responsabile Unico del Procedimento) ex art. 31 del Codice dei Contratti;=====

b) le attività di individuazione delle opere da realizzare o dei servizi o beni da acquisire e delle relative fonti di finanziamento;=====

c) per i lavori: la redazione e l'approvazione dei progetti, debitamente validati (laddove previsto dalla normativa) e di tutti gli altri atti ed elaborati tecnici ivi compreso il CSA che ne costituiscono il presupposto con l'esatta indicazione delle relative categorie SOA e classifiche che compongono l'oggetto dell'appalto, dei relativi Piani di Sicurezza e Coordinamento o DUVRI;=====

c-bis) per le forniture e i servizi: la redazione del capitolato speciale di appalto, del progetto, dello schema di contratto e di qualsiasi ulteriore elemento utile all'individuazione dell'oggetto dell'appalto; =====

d) l'acquisizione dei necessari CUP (Codice Unico di Progetto) e dello smartCIG riferito alla procedura di gara che si intende attivare; =====

e) l'adozione di una pre-determina a contrarre con cui chiede alla SUA di procedere agli adempimenti di sua competenza; tale atto deve contenere l'indicazione del programma da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura, della relativa copertura finanziaria e dei tempi entro i quali le stesse devono essere eseguite, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti;=====

f) in presenza di offerta dichiarata anomala dalla SUA, il RUP del Comune/dell'Ente aderente, ricevute le giustificazioni da parte dell'operatore economico, cura il procedimento di valutazione di congruità della stessa

preordinato all'assunzione del provvedimento di cui alla successiva lettera g);

g) adozione determinazione/provvedimento di aggiudicazione; =====

h) la stipula del contratto;=====

i) l'affidamento della direzione dei lavori;=====

j) tutti gli adempimenti connessi alla corretta esecuzione dell'appalto ed ai pagamenti sulla base degli stati di avanzamento;=====

k) il collaudo statico e tecnico-amministrativo delle opere;=====

l) gli adempimenti in materia di trasparenza (D. Lgs. 33/2013 e Legge 190/2012).=====

3. Il Comune/l'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco entro trenta giorni dall'approvazione dei relativi bilanci di previsione, gli elenchi dei lavori, dei servizi e delle forniture di cui prevede l'affidamento nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato.=====

4. Su richiesta, il Comune/l'Ente Aderente comunica alla SUA Lecco ed alla Prefettura – UTG di Lecco ogni informazione utile relativa all'esecuzione del contratto.=====

5. In caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune/l'Ente Aderente assume gli oneri economici dei compensi spettanti ad eventuali componenti esperti esterni che la SUA Lecco, riterrà necessario inserire nella Commissione Giudicatrice, oneri da riportare nei quadri economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 10 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune/dall'Ente Aderente.=====

6. Restano a carico del Comune/ dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara a favore dell'ANAC, nonché quelle concernenti le

pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze e tutte le altre spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei singoli interventi come specificato dal precedente comma.=====

Art. 5 – Responsabile unico del procedimento

1. Il Comune/l'Ente Aderente nomina il Responsabile unico del procedimento, ai sensi del Codice dei Contratti per ogni singolo lavoro, fornitura o servizio, dandone tempestiva comunicazione alla SUA Lecco. =====

2. L'attivazione della procedura di gara per ciascun intervento avviene con provvedimento del RUP designato.=====

3. L'atto con il quale si chiede alla SUA Lecco di procedere agli adempimenti di sua competenza deve contenere l'indicazione del programma, se previsto, da cui risulta il lavoro, il servizio o la fornitura da affidare, della relativa copertura finanziaria e dei tempi di esecuzione, anche in relazione all'esigenza di rispettare le scadenze connesse alla fruizione di eventuali finanziamenti.===

4. Con lo stesso atto dovrà essere disposto l'impegno all'erogazione di tutte le somme spettanti alla SUA Lecco come previsto dal successivo art. 10.===

5. L'affidamento alla SUA Lecco delle procedure di aggiudicazione dei contratti pubblici ha luogo su richiesta del RUP del Comune/dell'Ente Aderente.=====

6. Nello svolgimento delle attività di competenza dei Comuni/degli Enti Aderenti, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) interessato all'espletamento della gara di affidamento dei lavori o di fornitura di beni/servizi dovrà, tra l'altro: =====

a) comunicare alla SUA Lecco, entro trenta giorni dall'approvazione del rispettivo bilancio, i contratti di lavori, di servizi e di fornitura aventi i requisiti

d'urgenza di cui prevede l'aggiudicazione nel corso dell'anno, indicando anche il periodo in cui l'affidamento dovrà essere effettuato (fatta salve le ipotesi in cui l'esigenza di affidamento del contratto derivi da circostanze sopravvenute);=====

b) trasmettere tempestivamente alla SUA Lecco l'atto di approvazione del progetto, ovvero in caso di lavori del progetto esecutivo, nonché gli estremi del provvedimento di validazione, laddove previsto, con tutti gli elaborati progettuali e l'indicazione del programma da cui risulta l'opera, i Piani di Sicurezza e/o DUVRI con indicazione dei relativi costi di sicurezza, il codice CUP (Codice Unico di Progetto). La consegna dovrà avvenire mediante trasmissione via pec in formato.pdf firmato digitalmente.=====

c) adottare e trasmettere alla SUA Lecco il provvedimento con il quale ha stabilito di procedere all'acquisizione; tale provvedimento dovrà, tra l'altro, contenere l'indicazione espressa di conferimento, alla SUA Lecco, dell'adozione del provvedimento di indizione gara e di scelta delle forme di pubblicità previste per legge, con fatturazione diretta all'Ente Aderente, previa autorizzazione sul preventivo prescelto; la determinazione dovrà riportare il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria dell'intero importo dell'intervento e/o servizio e/o fornitura;=====

d) procedere al versamento della quota della SUA Lecco, nei termini e secondo le modalità previste dal successivo art. 10;=====

e) assumere, a proprio carico, le spese relative al contributo di gara a favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri

economici di spesa dei singoli interventi secondo quanto previsto nel successivo art. 10 e, di conseguenza, nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune/dall'Ente Aderente.=====

Art. 6 – Ulteriori eventuali competenze della stazione unica appaltante

1. Mediante stipula di apposito atto aggiuntivo, oneroso, il Comune/l'Ente Aderente può avvalersi, ove lo ritenga opportuno, della SUA Lecco anche per la gestione delle procedure di esproprio preordinate all'esecuzione di lavori ed opere pubbliche.=====

CAPO II

FUNZIONAMENTO DELLA STAZIONE APPALTANTE

Art. 7 - Regole di organizzazione e funzionamento

1. La SUA Lecco è operativa presso la Provincia di Lecco, DIREZIONE ORGANIZZATIVA III - APPALTI E CONTRATTI che provvede a mettere a disposizione le risorse umane e tutte le attrezzature necessarie per le attività assegnate.=====

ART. 8 – Commissione di gara

1. Le Commissioni di gara sono di norma composte:=====

- nel caso di criterio di aggiudicazione al prezzo più basso: dal Presidente, nella persona del Dirigente della SUA Lecco, o altro RUP nominato a tal fine, e da due testimoni, tra i dipendenti in servizio presso la SUA. Lecco; =====
- nel caso in cui il criterio di aggiudicazione è quello dell'OEPV: nel rispetto delle linee guida di ANAC. =====

CAPO III

RAPPORTI FRA I SOGGETTI CONVENZIONATI

Art. 9 - Decorrenza e durata della convenzione

1. La presente convenzione decorre dalla data della sua stipula ed ha durata triennale, prorogabile per analoghi periodi mediante manifestazione scritta di volontà del Comune/ dell'Ente Aderente alla SUA Lecco.=====

Art. 10 – Risorse per la gestione associata, rapporti finanziari e garanzie

1. Le risorse finanziarie per la gestione associata delle funzioni previste nella presente convenzione sono a carico dei Comuni/degli Enti Aderenti.=====

2. Il costo a carico di ciascun Comune/Ente aderente è annuale ed è così determinato: =====

a) per i Comuni è rapportato alla dimensione demografica,=====

b) per le altre tipologie di Enti aderenti si determina una quota fissa, =====
come risultante dal prospetto allegato alla presente convenzione sub.A). ===

3. Ciascun Comune/Ente aderente, inoltre, riconosce alla Sua.Lecco una quota variabile da prevedere obbligatoriamente nei quadri economici di ogni singolo 'progetto' (sia esso lavoro o fornitura o servizio), determinata nella misura di un quarto dell'incentivo previsto dall'artt. 113, comma 2 del D. Lgs. 50/2016, come statuito dal comma 5 del medesimo articolo alla voce "Quota incentivo SUA ex art. 113, comma 5 d. Lgs. 50/2016". =====

4. Salva diversa modalità previamente comunicata, gli importi indicati nei precedenti commi 2 e 3, dovranno essere corrisposti dai Comuni/dagli Enti Aderenti a mezzo bonifico bancario con accredito sul c/c di Tesoreria Unica Identificativo dal seguente Codice: 0082002, con obbligo di specificare la causale del versamento e di comunicare l'avvenuta esecuzione del bonifico con il relativo numero di CRO.=====

5. In fase di prima applicazione della convenzione, i Comuni/gli Enti aderenti saranno tenuti a corrispondere l'importo della quota annuale,

contestualmente alla stipula della stessa. Successivamente la quota dovrà essere versata entro il 31 gennaio di ciascun anno.=====

6. Per quanto riguarda la quota variabile, la stessa dovrà essere corrisposta in occasione dell'attivazione di ciascuna procedura di gara, pena la mancata attivazione della stessa.=====

7. Oltre alle somme di cui al precedente comma 3, restano a carico del Comune/dell'Ente Aderente anche le spese relative ai contributi di gara in favore dell'ANAC, quelle concernenti le pubblicazioni degli avvisi di gara e delle relative risultanze, nonché quelle relative alle Commissioni giudicatrici e tutte le ulteriori spese di procedura che dovranno essere riportate nei quadri economici di spesa dei provvedimenti emanati dallo stesso Comune/ Ente Aderente. =====

8. Entro il 31 marzo di ogni anno, la SUA Lecco predispose un resoconto di tutte le procedure indette, dandone notizia a ciascun Comune/Ente Aderente.=====

Art. 11 – Strumenti di comunicazione tra i contraenti

1. Su richiesta del Comune/Ente aderente si può tenere annualmente una riunione con la SUA per un'analisi delle attività svolte.=====

Art. 12 – Contenzioso

1. Le attività relative alla gestione dei ricorsi e del contenzioso per le attività poste in essere dalla SUA in base alla presente convenzione sono di competenza dell'Amministrazione Provinciale. =====

2. La Provincia assume piena responsabilità con facoltà di intervenire in giudizio, in via autonoma, e con assunzione dei relativi oneri, nei contenziosi aventi ad oggetto atti o fatti discendenti dalle attività svolte dal

Comune/dall'Ente aderente. =====

3. La Provincia si avvarrà di apposito professionista esterno. =====

4. Le spese di giudizio, sia quelle di cui al comma 1 che quelle di cui al comma 2, i compensi professionali e gli oneri accessori in caso di soccombenza o compensazione, sono poste a carico del singolo Ente aderente nel cui interesse è stata celebrata la gara. Nel caso si tratti di un Comune della provincia di Lecco, le spese e gli oneri per i contenziosi aventi ad oggetto le attività poste in essere dalla Sua sono a carico della Provincia di Lecco. ===

CAPO IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 13 – Riservatezza

1. La SUA Lecco gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal D. Lgs. n. 196/2003. =====

2. Il medesimo soggetto è il titolare dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della sua struttura organizzativa, per le fasi da essa gestite, riconducibili in particolare all'affidamento. =====

3. I singoli Comuni/Enti Aderenti sono i titolari dei trattamenti dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni ricondotte alla competenza della SUA, per le fasi da essi gestite, riconducibili in particolare alla programmazione, alla progettazione e all'esecuzione. =====

Art. 14 – Prevenzione della corruzione

1. Le attività della SUA Lecco sono svolte nel rispetto delle disposizioni della

Legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dalla Provincia di Lecco, nonché del Patto di Integrità, e, per i soli lavori, del Patto di Legalità sottoscritto con la Prefettura di Lecco.=====

2. La SUA può definire, d'intesa con i Comuni/ gli Enti Aderenti, specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione della Provincia per l'inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).=====

3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni/Enti Aderenti nelle fasi relative alle acquisizioni di lavori, forniture e servizi (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite dalla SUA, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Ente.=====

Art. 15 – Clausole di adesione

1. La presente convenzione è aperta all'adesione di Enti diversi dagli odierni sottoscrittori o loro Società Partecipate, alle Comunità Montane, ai Consorzi tra Enti che operano sul territorio provinciale, nei modi previsti dai rispettivi ordinamenti e comunicata in tal senso alla Provincia di Lecco.=====

Art. 16 – Risoluzione delle controversie

1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra la SUA e i Comuni/gli Enti aderenti in merito all'esecuzione della presente convenzione ed all'applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.

2. Resta in ogni caso escluso il ricorso all'arbitrato.=====

Art. 17 – Recesso

1.Ciascun Comune/Ente Aderente può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.=====

2. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. =====

3. In caso di recesso la quota annua non verrà restituita neppure pro –quota.

Art. 18 – Scioglimento della convenzione

1.I Comuni/gli Enti Aderenti sciolgono la presente convenzione:=====

a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione di lavori, forniture e servizi .=====

b) qualora ragioni economiche e di funzionalità non rendano più conveniente il mantenimento della SUA nei termini regolati dalla presente convenzione;==

c) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni di lavori, beni o servizi, nonché per la gestione di funzioni in forma associata;=====

d) nel caso previsto dal precedente art. 17.=====

Art. 19 – Norma di rinvio

1.Per quanto non previsto nella presente convenzione, ovvero per qualsiasi disposizione legislativa, regolamentare, circolare sopravvenuta, la presente convenzione si intende adeguata di diritto alle stesse. =====

Art. 20 – Esenzione per bollo e registrazione

1.Per tali adempimenti si osservano le norme di cui al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, allegato b), art. 16 e al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, allegato b), art. 1.=====

Fatto in un unico originale ed in numero una copia, letto, confermato e sottoscritto.=====

Per il Comune di Casatenovo

Per la Provincia di Lecco

Il Sindaco pro-tempore

Il Presidente pro-tempore

Filippo Galbiati

Flavio Polano

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005 n. 82.=====